

**Sentenza:** n. 264 del 12 ottobre 2011

**Materia:** ambiente (parchi)

**Limiti violati:** articoli, 5, 97, 117 e 118 Cost. e del principio di leale collaborazione.

**Giudizio:** conflitto di attribuzione

**Ricorrente:** Regione Puglia

**Oggetto:** decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 febbraio 2011, n. PNM-DEC-2011-0000062, con cui si nomina il Commissario straordinario per l'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia

**Esito:** annullamento del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 febbraio 2011, n. PNM-DEC-2011-0000062

**Estensore nota:** Carla Paradiso

La Regione Puglia ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e nei confronti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in relazione al decreto di quest'ultimo dell'11 febbraio 2011, n. PNM-DEC-2011-0000062, con il quale è stato nominato il Commissario straordinario dell'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia per la durata di tre mesi a decorrere dalla data dell'11 febbraio 2011 e comunque non oltre la nomina del Presidente, deducendo che non spettava al Ministro tale nomina, in mancanza dell'intesa con il Presidente della Regione Puglia - nel cui territorio ricade il Parco - prevista dall'art. 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).

La Consulta ha più volte esaminato questioni identiche, relative ad altri enti di analoga natura. In relazione ad esse, la Corte ha affermato la legittimità della nomina di un Commissario straordinario, in assenza del raggiungimento dell'intesa, solo se, in applicazione del principio di leale collaborazione, si sia dato luogo ad uno sforzo delle parti per dar vita ad una intesa, da realizzare e ricercare, laddove occorra, anche attraverso reiterate trattative volte a superare le divergenze che ostacolano il raggiungimento di un accordo (sentenze n. 255 del 2011, n. 332 del 2010, n. 24 del 2007, n. 21 del 2006, n. 339 del 2005, n. 27 del 2004).

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso presentato dalla Regione Puglia, ritenendo che per valutare la legittimità della nomina del Commissario straordinario dell'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia occorre verificare se vi sia stato o meno il tentativo di raggiungere l'intesa. Nella sentenza la Corte ripercorre in ordine cronologico, gli avvenimenti che hanno portato alla situazione denunciata e ne deduce che il Ministro non ha cercato di raggiungere un accordo, ma ha disatteso la norma che prevede l'obbligo dell'intesa, perché, da un lato, non ha dato seguito alle proposte di incontro provenienti dalla

controparte, e, dall'altro, ha nominato Commissario straordinario una persona sulla quale il Presidente della Regione Puglia non aveva manifestato alcuna intesa.

Quindi, conclude la Corte: *“in accoglimento del ricorso va, pertanto, dichiarato che non spettava allo Stato e, per esso, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la nomina del commissario straordinario dell'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia senza che fosse avviato e proseguito il procedimento per raggiungere l'intesa con la Regione Puglia per la nomina del Presidente, e, per l'effetto, va annullato il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 febbraio 2011, n. PNM-DEC-2011-0000062, con il quale è stato nominato Commissario straordinario dell'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia.”*